

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

### COMUNICATO UFFICIALE N. 152/DCF

#### A) RISULTATI DELLE GARE:

Nazionale Femminile Serie B

Risultati gare del 18, 19 Marzo 2023 - 6ª Giornata Ritorno

|                                 |                                  |       |
|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE  | SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM    | 1 - 0 |
| A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO | A.S.D. APULIA TRANI              | 3 - 0 |
| CESENA FC                       | SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE  | 4 - 2 |
| GENOA CRICKET AND F.C.SPA       | S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL  | 2 - 1 |
| RAVENNA WOMEN FC SSD ARL        | S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.     | 0 - 2 |
| SAN MARINO ACADEMY              | SSDARL CITTADELLA WOMEN          | 1 - 2 |
| SSDARL NAPOLI FEMMINILE         | A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE | 3 - 0 |
| SSDARL WOMEN HELLAS VERONA      | TERNANA CALCIO SPA               | 2 - 2 |

#### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 21 marzo 2023, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. Alfredo Di Bello ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Nazionale Femminile Serie B

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 18, 19 Marzo 2023

#### **A CARICO DELLE SOCIETÀ**

Gara SSDARL NAPOLI FEMMINILE - A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che la società A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 288/A del 30 giugno 2022 (Regolamento campionato Serie B D.C.F.) che alla lettera B – punto 7 -

“Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base al quale è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti:

- che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato; ovvero
- nate dopo l’anno 2004 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

Rilevato che dal rapporto di gara e dalla distinta ufficiale della società A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE risultano schierate su un totale di diciotto calciatrici solo un numero di quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 9 WAGNER FLORIN SIMONE; n. 19 ADAM SAMIA AMED MOHAMED; n. 10 MARENIC JELENA e n. 2 UZZANU ANNAMARIA;

rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva ( come stabilito dalle norme del C.U. 288/A 30/06/2022, Lettera B – punto 7), e che rileva anche l’indicazione di un numero di calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020);

considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato SSDARL NAPOLI FEMMINILE - A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE 3 - 0, pertanto la violazione dovrà essere sanzionata con un’ammenda

delibera

di infliggere:

- a) Alla società A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE l’ammenda di € 1.500,00
- b) al Dirigente Accompagnatore Ufficiale, Sig. Francesco MUGGIANU, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 28 marzo 2023.

Ammenda di € 500,00 con diffida alla società **A.S.D. APULIA TRANI**

Per l’assenza di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della squadra come previsto e stabilito dall’art. 66 delle N.O.I.F., senza la sussistenza di cause giustificative comprovate dalla società, con l’obbligatoria certificazione della Divisione Calcio Femminile (R.A.; S.A.). Recidiva.

Ammenda di € 200,00 **SAN MARINO ACADEMY**

Per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente (R.A.; S.A.).

### **A CARICO DEI DIRIGENTI**

Inibizione fino al 28/03/2023

**ARDITO MASSIMO** (CESENA FC)

Per aver, al 49° del secondo tempo, dopo essere uscito dall'area di competenza, rivolto espressione ingiuriosa alla panchina della squadra avversaria (infrazione rilevata dall'AA1).

### **A CARICO DEI TECNICI**

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

**TIRINNOCCI PENNA GIOVANNI** (SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

Per aver, al 44° del secondo tempo, rivolto espressione irrispettosa al Direttore di gara. Sanzione così determinata valutando la modalità complessiva dei fatti.

### **A CARICO DELLE CALCIATRICI**

NON ESPULSE

Squalifica per 1 Giornata effettiva di gara

**DONDA ELISA** (A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO)

Già diffidata (Quinta sanzione)

**PORCARELLI MADDALENA** (CESENA FC)

Già diffidata (Quinta sanzione)

AMMONIZIONI

Settima Sanzione

**NICHELE ELENA** (SSDARL CITTADELLA WOMEN)

Quarta Sanzione Diffida

**DI CRISCIO FEDERICA** (TERNANA CALCIO SPA)

**MICCIARELLI NICOLE** (SAN MARINO ACADEMY)

Terza Sanzione

**BRAYDA VERONIQUE** (SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

**FARIA GOMES ADRIANA** (SSDARL NAPOLI FEMMINILE)

Seconda Sanzione

**MENIN YESICA SOLEDAD** (SAN MARINO ACADEMY)

**SEMANOVA STELA** (SSDARL WOMEN HELLAS VERONA)

Prima Sanzione

**BIELAK HANNAH** (A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE)

**CORAZZI AZZURRA** (TERNANA CALCIO SPA)

**CRESPI ELENA** (A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE)

**LICCO MARICA** (A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO)

**LONATI GAIA** (SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

**SANTORO MARTINA** (TERNANA CALCIO SPA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 21 Marzo 2023

IL RESPONSABILE  
Francesca Sanzone

IL PRESIDENTE  
Ludovica Mantovani